



**REGOLAMENTO INTERNO
DELL'OSSERVATORIO REGIONALE
SULLA VIOLENZA DI GENERE**

<i>Articolo 1 Oggetto</i>	1
<i>Articolo 2 Attribuzioni</i>	1
<i>Articolo 3 Interventi operativi</i>	1
<i>Articolo 4 Composizione e durata in carica</i>	2
<i>Articolo 5 Supporto amministrativo</i>	3
<i>Articolo 6 Convocazioni</i>	3
<i>Articolo 7 Coordinamento dell'Osservatorio</i>	3
<i>Articolo 8 Gruppi di lavoro</i>	3
<i>Articolo 9 Pubblicità delle sedute</i>	4
<i>Articolo 10 Consultazioni</i>	4
<i>Articolo 11 Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno</i>	4
<i>Articolo 12 Visite conoscitive</i>	5
<i>Articolo 13 Eventi formativi</i>	5
<i>Articolo 14 Entrata in vigore</i>	5

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 disciplina l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

Articolo 2

Attribuzioni

1. L'Osservatorio, ai sensi dell'art. 3 della citata legge:
 - a) predispone entro il mese di ottobre di ogni anno il programma di attività da svolgere nell'anno successivo;
 - b) svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 196/2003, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza, previsti dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dagli EE.LL., dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio;
 - c) invia al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno;
2. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Articolo 3

Interventi operativi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Osservatorio promuove:
 - a) iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - b) la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;
 - c) l'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti ai sensi dell'art. 3 comma 2;

- d) la più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti;
 - e) la stipula di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e i centri antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;
 - f) la predisposizione di progetti, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali, a favore di coloro che li richiedano;
 - g) la realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
 - h) l'analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
 - i) il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere;
 - j) la verifica dell'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture atte e predisposte al soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza, tenendo un elenco aggiornato di strutture esistenti e funzionanti;
 - k) la progettazione a carattere regionale e nazionale in materia di contrasto alla violenza di genere, finanziata anche con assegnazioni di provenienza statale.
2. Per l'esercizio delle suddette azioni, l'Osservatorio può avvalersi del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Articolo 4

Composizione e durata in carica

1. L'Osservatorio, istituito presso il Consiglio regionale della Calabria, è composto:
 - a) da cinque esperti designati dall'Ufficio di Presidenza tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni di coordinatore;
 - b) dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato;
 - c) dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato;
 - d) dalla Consigliera regionale di parità;
 - e) da dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia.

2. L'Osservatorio dura in carica fino alla scadenza della legislatura.
3. L'espletamento delle funzioni s'intende a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
4. L'Osservatorio propone all'Ufficio di Presidenza la decadenza dei componenti che risultino assenti, senza motivata giustificazione, per tre sedute consecutive, ad esclusione di quelli previsti dal comma 1 lett. b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 5

Supporto amministrativo

1. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo 6

Convocazioni

1. L'Osservatorio è convocato, almeno 5 giorni prima della data della seduta, anche per via telematica, l'eventuale documentazione è trasmessa tempestivamente.

Articolo 7

Coordinamento dell'Osservatorio

1. Nello svolgimento delle sue funzioni il coordinatore è coadiuvato da un vice-coordinatore e da un segretario, gli stessi sono scelti dal coordinatore tra i componenti dell'Osservatorio.
2. Il coordinatore rappresenta l'Osservatorio, lo convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede le sedute.
3. Il vice-coordinatore presiede l'Osservatorio in caso di assenza o impedimento del coordinatore. In caso di assenza del vice-coordinatore svolge le funzioni il componente più anziano tra i presenti.
4. Il segretario sovrintende al processo verbale delle sedute dell'Osservatorio, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva. In caso di assenza del segretario svolge le funzioni il componente più giovane tra i presenti.

Articolo 8

Gruppi di lavoro

1. L'Osservatorio per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per l'attuazione del programma di lavoro, si può articolare, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge regionale n. 38/2016, in sezioni o gruppi di lavoro, che possono avvalersi anche di esperti esterni dagli stessi proposti.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti dall'Osservatorio che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Sono composti da almeno tre componenti dell'Osservatorio, scelti sulla base delle loro competenze e disponibilità.
3. Per ogni gruppo di lavoro viene indicato, tra i componenti designati, un referente, scelto dal coordinatore dell'Osservatorio, che ne convoca le riunioni, relaziona all'Osservatorio sull'andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle attività svolte, tiene i contatti con il coordinatore.
4. I componenti dell'Osservatorio possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte.

Articolo 9

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Osservatorio non sono pubbliche.
2. Il componente impossibilitato a partecipare alla seduta deve darne tempestiva comunicazione al coordinatore. In caso di oggettiva impossibilità a partecipare alla riunione, è consentito ai componenti nominati in rappresentanza delle associazioni, di cui all'art. 4 comma 1 lett. e), di delegare un sostituto, nell'ambito della stessa associazione.
3. I componenti dell'Osservatorio sono tenuti al rispetto del principio della riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni riservate acquisite nell'esercizio del loro mandato.

Articolo 10

Consultazioni

5. L'Osservatorio può procedere all'audizione di rappresentanti dei Centri antiviolenza, delle Aziende Sanitarie Provinciali, nonché di soggetti ed istituzioni informati su problematiche oggetto della discussione.

6. I soggetti che partecipano alle sedute sono tenuti al rispetto del principio della riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite.

Articolo 11

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. La trattazione degli argomenti avviene secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato su proposta del coordinatore, o di uno o più componenti, previo assenso della maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Visite conoscitive

1. Il coordinatore dell'Osservatorio, nell'ipotesi di visite conoscitive, deve comunicare anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento delle stesse.

Articolo 13

Eventi formativi

1. L'Osservatorio regionale organizza almeno un evento formativo annuale rivolto a tutti i soggetti che operano nell'ambito del contrasto alla violenza verso le donne, da svilupparsi su territorio regionale.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Osservatorio.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 38.